



ORDINANZA N. 56 del 19/09/2024

OGGETTO: Divieto di collocazione o abbandono nelle aree pubbliche, ad uso pubblico o esposte al pubblico passaggio i oggetti di varia natura atti a costituire giacigli, sedute o ripari di fortuna, giacigli per animali.

IL SINDACO

Premesso che:

- L'art. 50 comma 5 del TUEL come riformulato testualmente recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti,omissis....."
- Che da tempo è all'attenzione di tutti i cittadini il degrado in cui versano alcune zone del paese a causa di occupazione di aree pubbliche con giacigli, cucce per animali, suppellettili di ogni genere e contestuale presenza di rifiuti;
- Tali occupazioni costituiscono pregiudizio alle condizioni igienico-sanitarie delle zone interessate, del decoro e della vivibilità urbana, generando nella collettività una percezione di disagio e creando difficoltà nella libera fruizione degli spazi comuni;
- Le aree interessate sono compromesse di conseguenza dalla presenza di rifiuti che potrebbero diventare il richiamo di ratti, proliferazione di insetti anche per la presenza di animali da affezione che vengono custoditi nelle suddette aree;
- Tali situazioni di degrado e alterazione del decoro urbano, sono da tempo attenzionate dalla cittadinanza in generale ed in particolare dalla cittadinanza che vive nei pressi delle suddette aree in particolare nella zona del Rione Miche Bianco;

Vista la necessità di tutelare le condizioni igienico-sanitarie, la salubrità nonché il decoro urbano delle aree pubbliche, ad uso pubblico o esposte a pubblico passaggio, attraverso l'adozione di misure atte a rimuovere le cause;

Considerato, altresì, che lo stato di abbandono e la mancata cura delle aree pubbliche e di uso pubblico, nonché di aree libere del centro abitato possono determinare problemi di igiene, di salute pubblica e di decoro urbano anche in considerazione che il Comune di Miglionico fa parte dell'Associazione "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA";

RITENUTO che ricorrano pertanto i presupposti per l'adozione di un'ordinanza, al fine di prevenire e di eliminare quei comportamenti che causano scadimento della qualità del decoro urbano e più in generale della salubrità dell'ambiente;

VISTO l'art. 50 comma 5 del TUEL come aggiornato dal decreto legge n. 14 del 20/02/2017;

VISTO che l'art. 7 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 2000 prevede che "Per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

CHE la suddetta sanzione si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

CHE l'art. 16 della legge n. 689 del 1981 (Pagamento in misura ridotta) stabilisce "è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione



COMUNE DI MIGLIONICO

Provincia di Matera



commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.....omissis.....

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267" Testo Unico ordinamento Enti Locali" ed in particolare gli artt. 50 e 54;
VISTO il T.U. sulle leggi sanitarie;

ORDINA

Il divieto assoluto di collocare, depositare o abbandonare in tutte le aree pubbliche, ad uso pubblico o di pubblico passaggio, oggetti di varia natura atti a costituire giacigli, sedute o ripari (materassi, cartoni, coperte, scatoloni, indumenti), ripari per animali (Cucce, ciotole ecc.);

a coloro che hanno collocato su aree pubbliche, ad uso pubblico o esposte al pubblico passaggio di provvedere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della presente, alla rimozione di tutti gli oggetti come sopra descritti

AVVERTE

a.)- Che in caso di inosservanza al presente provvedimento, salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato a carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 oltre al ripristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione;

b.)- Che nel caso di inottemperanza al presente provvedimento, si procederà ai sensi di legge, facendo eseguire i lavori di rimozione in tutte le aree pubbliche, ad uso pubblico o di pubblico passaggio, oggetti di varia natura atti a costituire giacigli, sedute o ripari (materassi, cartoni, coperte, scatoloni, indumenti), ripari per animali (Cucce, ciotole ecc.), addebitando ogni spesa, nessuna esclusa od eccettuata, ai proprietari e a coloro che hanno disponibilità a qualunque titolo delle aree libere ricadenti all'interno del territorio Comunale, provvedendo altresì ad irrogare gli stessi, senza ulteriore avviso, le sanzioni amministrative e pecuniarie previste alla lettera a.), nonché l'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 07 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, avvertendo che il responsabile del procedimento è l' Ing. Vito Burdo – Responsabile dell' Area Tecnico-Manutentiva;

Si informa altresì che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e a chiunque spetti, è incaricato di effettuare i necessari controlli e ad applicare le sanzioni previste a carico dei trasgressori.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on-line per tutto il periodo di validità, nonché mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.

Il SINDACO
Dott. Giulio TRAIETTA